

in modo sfavorevole per l'Istituto, avendo il Ministero delle Finanze con lettera in data 19 dicembre 1931, n. 50838 disconosciuta la validità giuridica della garanzia data dal Governo dell'Eritrea, perché non sarebbe stata prestata nella forma stabilita dalla legge.

Nel frattempo risultava giacente presso la Banca d'Italia, sede di Asmara, la rilevante somma di L. 600.000, oltre accessori, depositata dalla Compagnia Mineraria Coloniale a garanzia del pagamento delle obbligazioni e questo Istituto, unitamente all'I.C.I., intrinavano una causa per ottenere di essere collocati sul detto deposito quali creditori privilegiati, per i crediti obbligazionari.

La causa si è conclusa con sentenza della Corte d'Appello di Roma 4-30 dicembre 1935, che ha accolto la tesi dell'Istituto, ammettendolo per L. 554.479, 35 come creditore privilegiato sul menzionato deposito.

Il Ministero dell'Africa italiana, tenuto a conoscenza di quanto sopra, ha eccitato che il Governo dell'Eritrea applicherà sulle annualità di L. 100.000 sopra indicate una detrazione pari all'importo, che verrà assegnato all'Istituto, del